

In riferimento ai rifiuti ammessi al coincenerimento per l'attività di recupero energetico R1, nella centrale termoelettrica, si riportano le precisazioni seguenti in materia di Combustibile da Rifiuto (CdR) e Combustibile Solido Secondario (CSS).

Considerate i mutamenti normativi in materia di "combustibile solido secondario" (CSS) introdotti dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, per cui sono previste disposizioni transitorie e nuove per l'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CdR (così come già definito dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, precedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010), nella presente modifica sostanziale di AIA si farà riferimento per l'impianto in questione, al disposto normativo che definisce il CSS, continuando il richiamo anche al CdR, tenendo presente quanto di seguito riportato in riferimento alle condizioni/disposizioni transitorie.

L'art. 39, comma 8, del D.Lgs 205/2010 prevede che rimangano in vigore, fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CdR e CdR-Q, così come già definiti dall'art. 183, comma 1, lettere r) ed s), del D.Lgs 152/06 e smi, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CdR di cui alle procedure del DM 5/02/1998 art. 3, All. 1, sub. 1, voce 14 e art. 4, All. 2, sub. 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

Dal momento che l'impianto di trattamento di Enomondo srl prevede l'utilizzo di CSS, e quindi l'acquisizione da terzi in possesso di autorizzazioni che potrebbero non essere ancora adeguate a quanto disposto dal D.Lgs 205/2010, si ritiene opportuno continuare a mantenere anche le indicazioni relative al CdR.

In merito alla provenienza dei rifiuti ammessi al trattamento il gestore si impegna a garantire la priorità alle utenze locali e regionali, alla luce del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, come assunto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, adottato con DGR n. 103 del 03/02/2014; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

Le condizioni sopra potranno essere riviste e riesaminate ai sensi e per gli effetti dell'approvazione dello stesso Piano.

PRESCRIZIONI

1. **Attività di recupero (R1) di rifiuti non pericolosi.** Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.a) i rifiuti non pericolosi ammessi all'attività di recupero energetico (R1) mediante coincenerimento negli impianti per la produzione di energia, centrale termica costituita dalla caldaia Ruths (M4) alimentata a policombustibile (o in caso di emergenza o fermata programmata dalla caldaia CCT, M3), gestita da **Enomondo srl**, sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione dei rifiuti
191210	CDR/CSS di classe almeno 3-3-3 o inferiori
190699	Biogas
020103 - 020107	Scarti vegetali
020301 - 020303	Scarti vegetali
020304 - 020701	Scarti vegetali
020704	Scarti vegetali
030101 - 030105	Rifiuti dalla lavorazione del legno e affini trattati
030301 - 150103	Rifiuti dalla lavorazione del legno e affini trattati
170201 - 200138	Rifiuti dalla lavorazione del legno e affini trattati
040221 - 040222	Rifiuti da fibra tessile
030307 - 030310	Scarti di pulper
190501	Frazioni di rifiuti urbani e simili da trattamento aerobico non compostati (sovvali da impianti di compostaggio)
190503	Compost fuori specifica (biostabilizzato)
191207	Legno non contenente sostanze pericolose proveniente da raccolta differenziata e successiva selezione manuale per eliminare presenza di legno trattato
191212	Sovvali da trattamento meccanico
200201	Sfalci e potature
020705	Fanghi centrifugati

per un quantitativo massimo annuo fissato complessivamente in 105.000 tonnellate comprensive di quanto derivante dal pretrattamento di trito-vagliatura; per i rifiuti costituiti da CdR (CER 191210) o CSS (di classe almeno 3-3-3) è fissato un quantitativo massimo annuo pari a 13.000 tonnellate (ricomprese nel quantitativo massimo annuo complessivo); il CSS (Combustibile Solido Secondario) recuperato in questo impianto di produzione energia, deve



SMEA s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1, 47891 Rovereta -RSM
Tel. 0549 904547
Fax 0549 953530
tecnico@smea-srl.com
www.smea-srl.com

4 CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DEL COMBUSTIBILE

La CTE sarà composta da una linea indipendente, alla testa della quale sarà posta la caldaia ad alta pressione.

Per la nuova CTE si prevede un funzionamento di 7.800 ore all'anno.

Nella tabella seguente si riportano indicativamente le tipologie, il potere calorifico inferiore (pci) e le quantità dei vari combustibili impiegabili nella nuova CTE, **tuttavia va tenuto presente che il mix potrebbe variare a seconda della disponibilità dei combustibili e dei relativi poteri calorifici**, pur nel rispetto della potenza termica massima pari a 32 MW.

Combustibile	Quantità	um	Umidità [% in peso]	Ceneri [% s.s.]	pci		Calore	
					kcal/kg	kJ/kg	Gcal/a	GWh/a
Legno e potature	35.000	t/a	40 %	14 %	2.000	8.374	70.000	81,41
Vinacce	25.000	t/a	55 %	6 %	1.700	7.118	42.500	49,43
CDR	35.000	t/a	25 %	25 %	3.000	12.560	105.000	122,12
CSS								
sovvallo								
Totale	95.000	t/a			2.290	9.588	217.500	252,96
Metano e/o biogas (per bruciatori ausiliari)	653.333	m ³ /a	/	/	8.250	34.500	5.390 (2,5%)	6,27

La portata media di combustibili solidi alimentati in caldaia è:

$$95.000/7.800 = 12 \text{ t/h}$$

La potenza (P_F) media introdotta al focolare risulta quindi:

$$P_F = 252.960/7.800 = 32 \text{ MW}$$